ALLEGATO C)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2027 - 31/12/2029 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE DI ANNI 3 (TRE) - COMUNE DI ARGENTA, COMUNE DI PORTOMAGGIORE, COMUNE DI OSTELLATO E UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Art. 4 - DURATA
Art. 5 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
Art. 6 - SEDE DELL'ATTIVITÀ
Art. 7 - MODIFICHE
Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA
Art. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI
Art. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO
Art. 11 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
Art. 14 - OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI
Art. 15 – MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI
Art. 16 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Art. 17 - RECESSO
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 19 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
Art. 20 - FORO COMPETENTE
Art. 21 - NORME A TUTELA DELLA PRIVACY
Art. 22 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 23 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro intermediazione, esecuzione e gestione a favore dei comuni di Argenta — Portomaggiore — Ostellato - e Unione dei comuni Valli e Delizie, nei termini di cui agli art. 106 e seguenti del d.lgs. 07/09/2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) e successivi regolamenti ISVAP.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo degli enti contraenti, compresa la gestione dei sinistri.

CCNL applicabile: trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono indicati i costi della manodopera e non è prevista l'indicazione del CCNL applicabile.

Art. 2 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Il servizio è suddiviso in lotti, ogni lotto corrisponde ad un Ente committente. Tutti i lotti verranno aggiudicati congiuntamente al medesimo operatore economico. Per ogni Ente committente verrà stipulato singolo contratto.

L'entità economica del presente appalto viene calcolata sull'importo dei premi annuali ed applicando ad essi le percentuali previste dai contratti in essere per le polizze relative ai diversi rami, il tutto calcolato in base alla decorrenza dei contratti in essere presso ciascun ente, come di seguito evidenziato:

CONTRAENTE	**RISCHIO**	**DATA SCADENZA**	**PREMIO ANNUO LORDO**	**PREMIO IMPONIBILE**	**COMPENSO BROKER ANNUO**	**% COMPENSO BROKER SU PREMIO IMPONIBILE**
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	RCT/O	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 36)	5.100,00	4.171,78	500,61	0,12
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	RCA / ARD auto Ente	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	4.004,40	3.391,41	169,57	0,05
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	ARD Danni ai veicoli utilizzati per missioni	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	1.200,00	1.058,42	127,01	0,12
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Infortuni	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	1.890,00	1.843,90	221,27	0,12
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Tutela Legale	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	3.500,00	2.886,60	346,39	0,12
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Responsabilità patrimoniale	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di	4.489,00	3.671,98	440,64	0,12

		mesi 36)				
Totale UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	**LOTTO 1**				**€ 1.805,49**	

CONTRAENTE	**RISCHIO**	**DATA SCADENZA**	**PREMIO ANNUO LORDO**	**PREMIO IMPONIBILE**	**COMPENSO BROKER ANNUO**	**% COMPENSO BROKER SU PREMIO IMPONIBILE**
COMUNE DI ARGENTA	All risks beni immobili e mobili	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	75.321,00	67.456,40	8.094,77	0,12
COMUNE DI ARGENTA	RCT/O	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 30)	28.500,00	23.312,88	2.797,55	0,12
COMUNE DI ARGENTA	RC DRONE	ANNUALE 15/02/2027	150,00	139,53	6,98	0,05
COMUNE DI ARGENTA	RCA / ARD auto Ente	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	11.485,42	9.449,56	472,48	0,05
COMUNE DI ARGENTA	ARD Danni ai veicoli utilizzati per missioni	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	1.256,00	1.106,61	132,79	0,12
COMUNE DI ARGENTA	Infortuni	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	2.674,45	2.609,22	313,11	0,12
COMUNE DI ARGENTA	Tutela Legale	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	6.500,00	5.360,82	643,30	0,12
COMUNE DI ARGENTA	Responsabilità patrimoniale	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	6.161,00	5.039,67	604,76	0,12
COMUNE DI ARGENTA	All risks Arte	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	2.297,56	1.935,23	232,23	0,12
Totale COMUNE DI ARGENTA	**LOTTO 2**				**€ 13. 297,97**	

CONTRAENTE	**RISCHIO**	**DATA SCADENZA**	**PREMIO ANNUO LORDO**	**PREMIO IMPONIBILE ANNUO**	**COMPENSO BROKER ANNUO**	**% COMPENSO BROKER SU PREMIO IMPONIBILE**
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Auto Flotte CVT	31/12/2028 (possibilità di	2.980,00	2.625,55	315,07	0,12

		proroga contrattuale di mesi 36)				
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Auto Flotte RCA + CVT	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 36)	3.293,75	2.603,76	130,19	0,05
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Infortuni COLLETTIVE	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 36)	1.500,00	1.463,41	175,61	0,12
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Property PD BENI STORICI	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 36)	26.994,24	26.994,24	3.239,31	0,12
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Property PD BENI ORDINARI	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 36)	27.842,58	22.775,12	2.733,01	0,12
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 36)	5.413,00	4.427,81	531,34	0,12
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	RC T + O	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 36)	29.789,12	24.367,38	2.924,09	0,12
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Tut Legale ENTI PUBBLICI	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 36)	9.300,00	7.670,10	920,41	0,12
Totale COMUNE DI PORTOMAGGIORE	**LOTTO 3**				**10.969,03**	

CONTRAENTE	**RISCHIO**	**DATA SCADENZA**	**PREMIO ANNUO LORDO**	**PREMIO IMPONIBILE**	**COMPENSO BROKER ANNUO**	**% COMPENSO BROKER SU PREMIO IMPONIBILE**
COMUNE DI OSTELLATO	Auto Flotte RCA	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	3.982,33	3.232,67	161,63	5%
COMUNE DI OSTELLATO	RC INQUINAMENTO	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	4.690,00	3.836,40	460,37	12%
COMUNE DI OSTELLATO	Property PD	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	27.422,30	22.431,33	2.691,76	12%
COMUNE DI	Infortuni	31/07/2029	1.186,40	1.157,46	138,90	12%

OSTELLATO	COLLETTIVE	(possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)				
COMUNE DI OSTELLATO	Auto Flotte KASKO	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	1.000,00	881,06	105,73	12%
COMUNE DI OSTELLATO	RC T + O	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	22.134,34	18.105,80	2.172,70	12%
COMUNE DI OSTELLATO	RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	3.980,00	3.255,62	390,67	12%
COMUNE DI OSTELLATO	Tut Legale ENTI PUBBLICI	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	3.106,00	2.561,65	307,40	12%
Totale COMUNE DI OSTELLATO	**LOTTO 4**				**6.429,16**	

TOTALE LOTTI ANNUALE	€ 32.501,65
TOTALE LOTTI PER 36 MESI	€ 97.504,95
Totale opzione di proroga contrattuale per mesi 36 (art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023)	€ 97.504,95
Totale proroga tecnica per max mesi 6 (art. 120 c. 11 D.Lgs 36/20023)	€ 16.250,82
Importo opzione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett.a) D.Lgs. 36/2023 in caso di eventuale estensione per coperture assicurative oggi non previste e non prevedibili, che dovessero rendersi necessarie od opportune durante lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo	€ 211.260,72
VALORE GLOBALE PRESUNTO	**€ 422.521,44**

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura secondo la disciplina del sopracitato D. Lgs. 209/2005, non comporta oneri diretti a carico degli enti committenti, bensì viene remunerata indirettamente dalle compagnie di assicurazione, applicando la provvigione definita nei documenti di gara sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, o comunque confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico.

Tale importo rappresenta unicamente il valore di riferimento per la stipula dei relativi contratti. Il compenso del Broker terrà conto delle Polizze assicurative in essere per le quali in sede di aggiudicazione sono state definite le provvigioni, come indicato nel prospetto "Provvigioni attualmente corrisposte per il servizio di brokeraggio assicurativo e scadenze contrattuali" sopra riportato.

Il contratto potrà essere modificato in corso di esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 120

del Codice.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui gli enti committenti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esisto delle gare relative.

Nell'importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui all'art.5) senza alcun onere nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico degli Enti committenti in quanto la remunerazione del Broker stesso avverrà a mezzo di provvigione, nella misura indicata, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione. Gli Enti committenti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazioni nei confronti del Broker.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre). E' prevista una proroga contrattuale per un ulteriore periodo di 3 anni che ogni Ente committente potrà in autonomia esercitare alla scadenza del contratto.

Gli enti committenti, singolarmente, potranno inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 l'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

Dette proroghe tecniche si intendono accettate fin da ora per mezzo della firma del contratto relativo alla presente procedura.

L'incarico in oggetto avrà immediata cessazione qualora venga meno uno dei requisiti previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto (tra cui l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi ex art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

In ogni ipotesi di cessazione del servizio sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte degli enti committenti, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con gli stessi enti committenti per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data della comunicazione. La eventuale cessazione dovrà essere comunicata a mezzo di posta elettronica certificata. Al termine dell'appalto il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso.

Art. 5 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Il broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire agli enti committenti gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di

carattere assicurativo. L'articolazione delle prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:

1. Risk management: identificazione analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che gli enti committenti riterranno di sottoporre;
2. valutazione tecnico/economica delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico degli enti committenti. Costante monitoraggio della situazione assicurativa degli enti committenti, affinché le stesse acquisiscano e conservino nel tempo la loro efficacia tecnica, l'equilibrio e la convenienza dei costi;
3. redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurativo sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi, fermo restando che l'individuazione dell'impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza degli enti committenti;
4. aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata del servizio o nel casi di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa, ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
5. assistenza tecnico-professionale ai dirigenti/funzionari degli enti committenti, nella fase di predisposizione degli atti relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi degli stessi (stima del valore a base dell'appalto, predisposizione dei documenti di gara quali il bando, disciplinare, capitolato ed in particolare la predisposizione degli schemi contrattuali definitivi da utilizzare nella gara);
6. assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti — polizze assicurative — dopo l'espletamento della gara, da prestare nel termine massimo di 25 giorni dalla richiesta degli enti committenti; gestione delle polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate dai contraenti, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata del premio e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dai medesimi.
7. garantire la gestione anche per i sinistri che, occorsi precedentemente all'aggiudicazione, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del contratto;
8. riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa;
9. aggiornamento in materia assicurativa a favore dei funzionari degli enti-committenti;
10. analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
11. formazione/informazione: - formazione periodica, almeno annuale, degli operatori indicati dalle stazioni appaltanti, sulle problematiche assicurative connesse all'attività delle suddette, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni; - consulenza gratuita circa i flussi informativi necessari per una corretta manutenzione dei contratti assicurativi in essere e per la gestione di eventuali sinistri;
12. gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi, danni diretti e sinistri passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione del sinistro da parte delle compagnie assicurative;
13. eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi previsti dal progetto di servizio offerto in sede di gara.

In particolare, il Broker si impegna a gestire integralmente i sinistri attivi e passivi indipendentemente dalla franchigia:

Per i sinistri passivi:

14. a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dagli Enti;
15. ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori procedendo all'apertura del sinistro;
16. a predisporre le comunicazioni di apertura sinistro da comunicare alla controparte, entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi;

17. a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
18. a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti;
19. a richiedere e a rapportarsi direttamente con gli uffici comunali incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
20. trattazione diretta delle pratiche con i periti incaricati dalla compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia;
21. ad inviare sempre, per conoscenza, al competente ufficio delle Amministrazioni committenti, copia delle comunicazioni inviate ai danneggiati.

Per i sinistri attivi:

22. Gestione completa dei sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio comunale e nei quali le Amministrazioni committenti rivestano il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi, ad es. danni ad impianti di illuminazione a seguito di incidente stradale) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), senza spese a carico degli Enti;
23. a prendere in carico le comunicazioni di danni alla proprietà degli Enti, coperti da apposite polizze assicurative (danni diretti: furto, atti vandalici, ecc...);
24. ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli assicuratori;
25. a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
26. a confrontarsi direttamente con gli uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dagli Enti (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
27. a garantire la presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia;
28. a segnalare con congruo anticipo i termini di prescrizione dei sinistri diretti e sinistri attivi;
29. valutazione dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i termini di prescrizione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione;
30. a fornire consulenza e assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia.

Per la gestione delle polizze:

31. a richiedere con congruo anticipo, le comunicazioni di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del premio;
32. invio, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, delle comunicazioni per la disdetta delle polizze assicurative in scadenza;
33. invio all'ufficio assicurazioni di riferimento, degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del broker;
34. disponibilità esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su richiesta da parte degli enti committenti, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi tale da consentire all'ente di effettuare la liquidazione.

Relazioni:

35. Redazione di una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.;
36. Il broker relazionerà agli enti committenti, con cadenza almeno semestrale, sulla situazione generale dei sinistri attivi e passivi, aperti ed in attesa di definizione, nel caso non siano

desumibili da un programma gestionale sinistri;

37. Il broker relazionerà agli enti, con cadenza annuale, sulla situazione dei sinistri in giudizio.

Assistenza su coperture assicurative prestate da terzi:

38. Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
39. Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che gli enti committenti vadano a stipulare con terzi nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica rispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto.

L'attività del broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa degli enti committenti. Si intende che il broker garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa di tutte le attività riconducibili alla gestione dei sinistri e null'altro rimane in capo agli enti.

Art. 6 - SEDE DELL'ATTIVITÀ

Il Broker si impegna a non gravare gli enti di nessun onere dipendente dalla localizzazione dei propri uffici.

Art.7 - MODIFICHE

Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli Enti committenti potrà essere eseguita dal broker senza preventiva autorizzazione scritta da parte degli enti stessi.

La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette ove previste nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza degli enti committenti, pur essendo effettuate tramite il broker.

Qualora nel corso del contratto intervenissero processi aggregativi o comunque variazioni nell'assetto amministrativo delle funzioni per effetto di processi di conferimento delle funzioni o di processi di fusione tra i comuni, l'ente si riserva la facoltà di far proseguire il rapporto contrattuale.

Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno degli enti committenti a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e di dati disponibili. Alcune delle prestazioni previste dal precedente art. 5 dovranno rispettare la seguente tempistica:

1) con un anticipo di 2 mesi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle polizze: presentazione di eventuale proposta di disdetta o di modifica alle polizze in essere.
2) entro 5 gg lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa in forma scritta. In casi di manifesta urgenza i pareri dovranno essere resi entro le 24h successive alla richiesta, sempre in forma scritta.
3) entro 30 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: segnalazione della scadenza stessa.
4) rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l'apertura dei sinistri con le compagnie assicuratrici.
5) rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le richieste di risarcimento danni per i sinistri attivi.
6) entro 6 mesi antecedenti la scadenza delle polizze in essere: consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica

e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo.

7) entro il 30/10 di ogni anno: consegna relazione in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti in ciascuna polizza in essere. E' comunque fatta salva la possibilità per ciascun ente committente di richiedere la relazione in ogni momento: il broker la dovrà presentare entro i successivi 60gg.
8) entro il 30/04 di ogni anno: consegna rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell'anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti.

Art. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI

I premi per i singoli rischi saranno pagati al prestatore di servizio di brokeraggio, il quale provvederà ad effettuare la relativa corresponsione alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Con il versamento delle relative somme al Broker, il pagamento dei premi assicurativi s'intenderà regolarmente assolto ed il broker sarà responsabile e terrà indenne le Amministrazioni committenti da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo. Resta intesa a favore degli enti committenti, la piena efficacia liberatoria — anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" - del pagamento cosi' effettuato.

Art. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO

Sono posti a carico del prestatore di servizio i seguenti obblighi:
- avere in essere un'assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 07/09/2005 n.209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (Gli enti avranno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker). Copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula dei contratti nei termini indicati dagli uffici competenti, per la verifica della polizza stessa.
- il broker svolgerà l'incarico nell'interesse degli enti committenti ed è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre gli enti stessi sono sollevati dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte. Il broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari agli enti.
- Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa.
- il broker non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare gli enti committenti senza il loro preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli enti committenti. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile.
- il broker dovrà individuare, entro il termine previsto per l'inizio della prestazione, un referente e i suoi recapiti con il quale gli enti committenti instaurano un rapporto di collaborazione stabile, garantendo reperibilità telefonica e una presenza presso ciascuna sede degli enti committenti entro 72 ore lavorative dalla richiesta, e nei casi di urgenza entro 24 ore lavorative dalla richiesta stessa. Il referente unico dovrà accogliere tutte le richieste dell'ente ed eventualmente procedere ad assegnarle all'unità competente all'interno della propria struttura.
- In caso di aggiudicazione ad un RTI, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo agli enti committenti.

Si ricorda che l'attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa degli Enti committenti. Si intende che il Broker garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa di tutte le attività riconducibili alla gestione dei sinistri e null'altro rimane in capo agli Enti.

Art. 11 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Per ogni Ente committente verrà stipulato singolo contratto.

Costituiscono parte del contratto formandone parte integrale e sostanziale il presente capitolato speciale d'appalto e il progetto-offerta presentato in sede di gara.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dai singoli committenti è tenuto a:
- comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione richiesta dall'amministrazione appaltante;
- stipulare il contratto e procedere al versamento di tutte le spese conseguenti;

E' espressamente esclusa la responsabilità solidale tra gli Enti committenti, ciascuno dei quali è responsabile limitatamente al proprio contratto.

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria ed il risarcimento dei danni cagionati agli Enti committenti. La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dagli appaltatori ed entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta degli Enti appaltatori.

L'aggiudicatario dovrà costituire separate garanzie a favore di ciascun Ente committente in relazione agli importi dei singoli contratti da stipulare.

In caso di RTI la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Nel caso di proroga del contratto, come previsto nel presente capitolato, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata per lo stesso periodo di tempo.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata le cessione totale o parziale del presente servizio ai sensi dell'art. 119 del Codice, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 36/2023.

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati dall'art. 119 del Codice dei contratti.

Art. 14 - OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

Con riferimento al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non prevedere rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, in quanto attività principalmente di natura intellettuale.
Non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze.

L'affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del D.Lgs. 209/2005, nonché ai sensi del regolamento isvap n. 5/2006, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui all'art. 112 del decreto medesimo, nonché per i danni derivanti da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle personale del cui operato deve rispondere a norma di legge, cosi' come riportato all'art. 10 del presente capitolato.
I contraenti si impegnano ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità richieste dagli enti contraenti. Gli addetti al servizio, incaricati dagli appaltatori, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell'idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha l'obbligo, nell'espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a manomettere o prendere visione di pratiche i documenti degli enti non di interesse per l'espletamento dell'attività in oggetto.
In particolare, in ordine al personale dipendente, gli appaltatori assicurano il rispetto della vigente normativa fiscale, antinfortunistica, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi del servizio, tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal CCNL e territoriale della categoria al tempo delle stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
I suddetti obblighi vincolano gli appaltatori in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse. Gli aggiudicatari sono tenuti ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 81/2008: in particolare devono garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
Dovranno altresì garantire per tutta la durata del servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile al corretto espletamento del servizio stesso.

Art. 15 - MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI

Lo scambio di comunicazione con il Broker avverrà tramite utilizzo dei normali canali (posta elettronica certificata, posta elettronica, telefono). Ai sensi degli art. 48 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) il broker dovrà essere dotato di una Casella di Posta Certificata e della firma digitale. Il broker aggiudicatario è tenuto ad accettare Io scambio di comunicazioni tramite PEC.

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra gli enti committenti e il broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo ad esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità adottate dalle diverse compagnie assicurative.

Art. 16 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali del Broker aggiudicatario, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate agli Enti competenti.

Art. 17 - RECESSO

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip spa o Intercent-ER, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Iegge 23 dicembre 1999 n. 488, con parametri migliorativi e gli appaltatori non aderiscano alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13 del D.L.. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, gli enti committenti recederanno dal contratto previa comunicazione

formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il prestatore di servizio è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno venti giorni, qualora gli enti committenti intendano procedere diversamente in merito all'esecuzione del servizio assegnato.

Qualora il prestatore receda dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. sarà tenuto a rimborsare la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri offerenti e fatta salva la facoltà degli Enti Committenti di agire per ulteriori danni eventualmente contestati.

Per tutto quanto non disciplinato si applica l'art. 109 del Codice.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni Ente ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento e andamento del servizio. Ogni ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico alla ditta qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale.

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 C.C. nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nei capitolati e/o nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. E' altresì risolto in caso di cessazione di iscrizione all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Il broker è tenuto immediatamente a comunicare alle Amministrazioni le citate cause ostative di prosecuzione del servizio.

Per tutto quanto non disciplinato si applica l'art. 108 del Codice.

In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva di cui all'art. 12 del presente capitolato verrà incamerata a titolo di penale e/o indennizzo, salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti.

Qualora il broker incorra nella risoluzione per inadempimento o nel recesso unilaterale da parte di uno o più Enti committenti (art. 18 del presente capitolato speciale d'appalto), rimangono impregiudicati gli altri contratti stipulati.

Art. 19 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, owero nell' offerta tecnica presentata in sede di gara, l'ente committente procederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al broker 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'ente committente, a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:
- €. 500,00 (cinquecento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- 0,4/1000 (zerovirgolaquattro per mille), calcolato sull'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice procedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'Ente committente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, sarà quello di Ferrara.

Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si rinvia a quanto disposto dagli artt. 205 e ss. Del Codice.

Art. 21 - NORME A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informativi, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. I concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto stesso. Titolare dei dati in questione è il responsabile della procedura di gara.

Art. 22 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il broker dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva. E' fatto obbligo altresì di comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite Io strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese di cui al presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i. e nel codice aziendale, approvato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie per tutti i Comuni aderenti all'Unione, con delibera di Giunta Unione n. 3 del 28/01/2026. Si applica a tutti i dipendenti dell'**Unione dei Comuni Valli e Delizie** e dei comuni associati di **Argenta**, **Ostellato** e **Portomaggiore**. A tal proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta, qualora compatibili, potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto così come previsto e specificato negli atti succitati.

L'Aggiudicatario si impegna a rendere edotti dei contenuti degli stessi i propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Il broker si impegna altresì a rispettare, per quanto compatibili con l'attività svolta, le norme contenute: 1) nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - 2) nell'art. 53 comma 16-ter del D.L.gs. n. 165/2001.

Art. 23 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislativo, con particolare riferimento al Codice per l'esecuzione del contratto, al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) per la specifica attività di intermediazione in oggetto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

PATRIZIA
TRAVASONI
19.10.2026
14:27:46
GMT+02:00